

REGOLAMENTO INTERNO PER L'EMISSIONE DEI PARERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI

(Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - Approvato dal Consiglio dell'Ordine il 25/09/1995)

CAPO I – DELLA COMPETENZA

Art. 1 Competenza generale - Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese, agli Architetti iscritti all'Albo, sono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norme dei n. 3-4 dell'art. 5 della Legge 24.06.1923, n.° 1395; sono di esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della Legge 2.3.1949 n° 143, e nei casi di applicazione dell'art. 1 ultimo comma C.M. 1.12.1969 n°6679.

Art. 2 Dei periti nominati dall'autorità giudiziaria – Gli iscritti all'Albo degli Architetti, nominati dall'Autorità Giudiziaria per dare pareri formali sulla liquidazione di parcelle professionali di ingegneri ed architetti, sono tenuti a sottoporre in via preventiva, all'esame del Consiglio dell'Ordine il proprio "parere". Gli iscritti, nominati dall'Autorità Giudiziaria, non possono esprimere pareri formali nel caso di applicazioni dell'art. 13 della Legge 2.3.1949 n° 143 dell'art. 1 C.M. 1.12.1969 n° 6679. Ogni deroga al presente disposto costituisce violazione deontologica e verrà perseguita come tale a norma del punto 4 dell'art. 5 della Legge 24 giugno 1923 n° 1395.

Art. 3 Competenza territoriale.- La competenza della Commissione riguarda sempre e solo gli iscritti all'Albo della provincia anche per prestazioni da questi svolte fuori della circoscrizione provinciale.

Se la parcella riguarda prestazioni di Architetti riuniti in gruppo, e appartenenti a Ordini diversi, il parere dovrà essere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'architetto Capogruppo, previa segnalazione agli Ordini di appartenenza di ciascun componente. Nel caso di mancanza di un Capogruppo, l'Ordine a cui viene richiesto il parere dovrà preventivamente avvertire gli Ordini cui appartengono gli altri professionisti. Se gli Architetti sono riuniti in collegio ciascuno richiederà il parere del proprio Ordine di appartenenza. In tal caso i diversi Ordini dovranno preventivamente consultarsi prima di emettere il proprio parere con lo specifico scopo di conseguire unanimità di giudizio.

Art. 4 Commissione Consultiva – Il Consiglio, anche ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925 n° 2537, può servirsi del parere consultivo di una apposita Commissione, da esso stesso nominata.

Art. 05 Nomina della Commissione.-I Commissari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, fra gli Iscritti all'Albo. Il Presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 6 Composizione della Commissione Consultiva – La Commissione è composta da un numero dispari di Commissari, fissato all'atto della nomina stessa in ragione del numero degli iscritti. Almeno un Commissario dovrà essere componente del Consiglio dell'Ordine allo scopo di mantenere il collegamento tra il Consiglio e la Commissione. I componenti della Commissione eleggono tra di loro il Segretario. Il Presidente, attraverso il Segretario, organizza e coordina il lavoro, provvedendo alla convocazione dei Commissari ed a quella delle parti, quando previsto dal presente regolamento.

Art. 7 Decadenza della Commissione e dei componenti .La Commissione uscente, per rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione .nominata dal nuovo Consiglio. I componenti hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le sedute della Commissione. Il componente che si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, o che, pur giustificandosi, si assenti per oltre cinque sedute consecutive, viene considerato dimissionario e, su segnalazione del Presidente della Commissione, viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con altro iscritto all'Albo.

Art. 8 Segreto d'ufficio e professionale – I Commissari sono tenuti al rispetto assoluto e del segreto di ufficio e di quello professionale; ogni violazione costituisce mancanza deontologica e verrà perseguita come tale.

Art. 9 Incompatibilità – Il Commissario che richiede il parere su una propria parcella si dovrà allontanare dalla seduta; ciò deve risultare dal verbale.

Art. 10 Compiti della Commissione – La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) delibera i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori a cui essa è preposta;
- b) redige gli schemi dei pareri che il Consiglio dell'Ordine rilascerà in merito alle competenze professionali;
- c) può stabilire contatti con le parti interessate, dandone comunicazione al professionista, allo scopo di meglio chiarire lo svolgimento dei rapporti;
- d) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento del proprio mandato, in merito ai problemi connessi con l'attività professionale ed alle norme tecniche e deontologiche;
- e) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti cui è preposta.

CAPO II – DELLE RICHIESTE

Art. 11 Ambiti di competenza – Il Consiglio dell'Ordine, esprime se richiesto:

- a) un parere preventivo di corretta applicabilità della Tariffa Professionale;
- b) un parere sulla liquidazione ai sensi del punto 3 e dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n° 1395.

Art. 12 Documenti richiesti al professionista – il professionista che richiede il parere sulla liquidazione deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo:

- 1) parcella in 4 copie di cui una rimane agli atti;
- 2) tutti i documenti atti a comprovare l'esistenza dell'incarico da parte dei privati, ovvero copia della delibera se l'incarico è stato dato da un'Amministrazione o Ente Pubblico o da Società Private;
- 3) breve ma esauriente relazione in 4 copie. In essa saranno specificate tutte le circostanze che hanno caratterizzato l'incarico, compresa la compatibilità del professionista;
- 4) tutti gli elaborati di progetto e la documentazione che si ritenga utile al chiarimento e alla caratterizzazione delle prestazioni effettuate, il tutto regolarmente datato e firmato dal professionista;
- 5) elenco in duplice copia degli elaborati e documenti previsti al punto 4).
- 6) quando trattasi di visto su opinamento a saldo in base alla Legge 131/83 sarà indispensabile allegare:
 - a) certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo tecnico amministrativo;
 - b) stato finale dei lavori.

Art. 13 Parere preventivo – (per prestazione professionale non ancora iniziata) – In caso di parere preventivo, i documenti potranno essere di volta in volta concordati tra la Commissione ed il richiedente.

Per parere preventivo (regolato a tassa fissa) deve sempre intendersi una valutazione generale sulla interpretazione di taluni articoli del Tariffario, od una valutazione sulla corretta applicabilità di taluni articoli del tariffario ad un caso professionale specifico.

CAPO III – DELLA PROCEDURA

Art. 14 Convocazione delle parti – La Commissione può convocare, d'ufficio o su richiesta, le parti ai sensi degli artt. 10 punto c) del presente regolamento.

Art. 15 Domanda di esame delle parcelle – La domanda di esame delle parcelle, corredate da tutti gli allegati prescritti, dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione parcelle.

Non saranno accettate domande prive degli allegati richiesti.

Art. 16 Accettazione della domanda – La Segreteria della Commissione parcelle rubricerà la pratica protocollandola dopo aver constatato la regolarità della domanda e la presenza degli allegati prescritti.

Art. 17 Istruzione della pratica – La Commissione, ricevute e rubricate le pratiche, ne inizia l'esame sollecitamente secondo l'ordine di presentazione delle domande. Il Presidente della Commissione può designare un relatore, il quale istruirà la pratica, relazionando nella seduta che sarà fissata dal Presidente della Commissione. Nel caso necessitino eventuali chiarimenti, questi verranno sollecitamente richiesti, convocando eventualmente le parti interessate.

Art. 18 Validità delle sedute – Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei Commissari. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Commissario più anziano per iscrizione all'Albo.

Art. 19 Parere della Commissione – La Commissione esprime il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita, segnalando al Consiglio dell'Ordine qualsiasi mancanza di carattere deontologico emersa. In particolare sarà considerata tale la presentazione di onorari inferiori ai minimi tariffari. Il parere della Commissione dovrà risultare a verbale firmato dal Segretario.

Art. 20 Dispositivo di parere – Il Consiglio dell'Ordine, esaminato il parere della Commissione consultiva, delibera in proposito sollecitamente. Il dispositivo di parere del Consiglio dell'Ordine sarà sempre corredato da un verbale che preciserà la corrispondenza tra prestazioni svolte e importo liquidato. Il dispositivo di parere sarà trascritto nei verbali del Consiglio dell'Ordine.

Art. 21 Documentazione per l'archivio – La parcella convalidata ed almeno una copia di essa saranno restituite all'interessato, unitamente alla documentazione presentata. L'Ordine professionale tratterà per l'archivio:

- a) domanda di parere;
- b) copia della parcella convalidata;
- c) copia della relazione;
- d) copia dell'elenco della documentazione presentata e degli elaborati grafici.

Art. 22 Diritti per il rilascio dei pareri – I diritti da corrispondere all'Ordine per opinamenti e per pareri di congruità sono stabiliti periodicamente con delibere del Consiglio dell'Ordine.

Art. 23 Modifiche – Eventuali modifiche o integrazioni al testo del presente regolamento potranno essere adottati dal Consiglio dell'Ordine in qualsiasi momento, dandone comunicazione agli iscritti.

Art. 24 Adeguamento – Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad adeguare il funzionamento della Commissione alle norme del presente regolamento.